

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 3 giugno 2024, n. 252

**[ID VIP 9797] - Parco eolico denominato "Laterza 1", costituito da 16 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,6 MW e da un aerogeneratore di potenza nominale di 6 MW, per una potenza complessiva di 111,6 MW, da realizzarsi nei comuni di Laterza (TA) e Castellaneta (TA), incluse le relative opere di connessione alla RTN. Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: Rinascita Wind S.r.l.**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

#### VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la

- diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
  - la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
  - il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
  - il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
  - la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
  - la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
  - il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
  - il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
  - il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
  - il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
  - il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
  - il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
  - la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

**PREMESSO che:**

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
  - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
  - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

**RILEVATO che:**

- con nota prot. n. 94446 del 09.06.2023, acquisita in data 13.06.2023 al prot. n. 9226 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali comunicava la procedibilità dell’istanza in oggetto epigrafata e la pubblicazione sul portale ambientale della documentazione e dell’Avviso al pubblico, ai sensi degli artt. 23 e 24, co.1, D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii.;
- con nota prot. n. 9864 del 26.06.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza.

**RILEVATO, altresì, che** sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 12874 del 18.08.2023, con la quale il Comune di Castellaneta ha osservato che “... *prefigurandosi una incompatibilità con le previsioni del PUG di Castellaneta, si chiede di aggiornare la proposta alla luce delle prescrizioni previste per dette aree*”;
- nota prot. n. 10494 del 11.07.2023, con la quale il Comune di Castellaneta ha espresso parere negativo;
- nota prot. n. 11433 del 27.07.2023, con la quale il Comune di Castellaneta ha espresso, da ultimo, parere favorevole.

**RITENUTO che:**

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID\_VIP 9797, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679****Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale** relativo al Parco eolico denominato "Laterza 1", costituito da 16 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,6 MW e da un aerogeneratore di potenza nominale di 6 MW, per una potenza complessiva di 111,6 MW, da realizzarsi nei comuni di Laterza (TA) e Castellaneta (TA), incluse le relative opere di connessione alla RTN., in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Rinascita Wind" S.r.l., per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

**Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

**Di richiedere** che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

**Di trasmettere** la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

**Di pubblicare** il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti

PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini



## DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

## SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

## SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto  
ID\_VIP 9797

Tipologia di progetto: Eolico  
Potenza: 111,6 MW  
Ubicazione: Laterza e Castellaneta (TA).  
Proponente: Rinascita Wind S.r.l.

**RILIEVI PRELIMINARI**

Il progetto prevede l'installazione di 17 aerogeneratori di grandi dimensioni (denominati da RIN01 a RIN17) in una vasta area del territorio comunale di **Laterza**, mentre le opere per la connessione dell'impianto interessano anche il territorio comunale di **Castellaneta**.

La relazione tecnico-descrittiva<sup>1</sup> riferisce che il progetto si colloca in "Area frapposta tra SICZPS-IBA nei territori di Laterza e Castellaneta".

Sono state rilevate alcune **incongruenze** emerse nell'esame della documentazione di progetto, in particolare la relazione tecnico-descrittiva (pag. 66) elenca gli immobili interessati dal fenomeno di shadow-flickering ubicati Comuni di un'altra provincia, si tratta di un evidente refuso. Infatti, la relazione specialistica<sup>2</sup> riporta invece (pag. 14) ben 16 abitazioni poste a distanze tra i 500m e 1000 m e due ricettori posti ad una distanza di 207m e 470m.

**IDONEITÀ DELL'AREA****Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021**

L'area dell'impianto sopra indicata **può ritenersi IDONEA** in quanto rientra nella fattispecie di cui all'art. 20, co.8, lett. c-quater, D.Lgs. n.199/2021, ed infatti:

- Nell'area interessata **non** sono già installati impianti della stessa fonte (lett. a)
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica (lett.b)
- **non** interessa cave o miniere (lett.c)
- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis 1)
- **non ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (3000 metri per gli impianti eolici, lett. c quater), tra i quali, con riferimento all'elaborato grafico di fig. 1, si rilevano peraltro:

1. Segnalazione Architettonica: Masseria Pugliese, MSE46907
2. Segnalazione Architettonica: Masseria Chiancone, MSE46908
3. Segnalazione Architettonica: Masseria Mingo Lella, MSE46902
4. Segnalazione Architettonica: Masseria Pietro Tucci, MSE46901
5. Segnalazione Architettonica: Masseria Rodogna, MSE46906

<sup>1</sup> PR01 Relazione tecnico-descrittiva pag. 23

<sup>2</sup> PR20 Studio degli effetti di Shadow-Flickering



## DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

## SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

## SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

6. Segnalazione Architettonica: Jazzo Annarella, n.c.
7. Segnalazione Architettonica: Masseria Sarole, MSE46929
8. Segnalazione Architettonica: Masseria Alberone, MSE46910
9. Segnalazione Architettonica: Masseria Tangorra, MSE46928
10. Segnalazione Architettonica: Jazzo Galli, n.c.
11. Segnalazione Architettonica: Masseria Pugliese, MSE46911
12. Segnalazione Architettonica: Masseria Il Ciccio, MSE46909
13. Area Umida
14. Regio Trattarello Santeramo Laterza, n. 72
15. Regio Tratturo Melfi Castellaneta, n. 21
16. SIC Area delle Gravine IT9130007




Fig. 1 - Ubicazione degli aerogeneratori rispetto alle aree sottoposte a tutela (PPTR)

Gli aerogeneratori ricadono all'interno di un quadrilatero di strade a valenza paesaggistica (evidenziate in colore verde in fig. 1), precisamente: a Nord la SP 140 (coincidente con il tracciato del Regio Tratturo Melfi Castellaneta), a Est la SP 19, a Sud la SS7, ad Ovest la SS271.

#### Verifiche ai sensi del RR 24/2010

Come osservabile nella successiva fig. 2, tutti gli aerogeneratori, eccetto RIN04 e RIN05, ricadono nel raggio del Cono Visuale (10 km) con centro sulla città di Laterza. Inoltre, **tutti gli aerogeneratori ricadono nell'**



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

“Area frapposta tra SIC-ZPS-IBA nei territori di Laterza e Castellaneta”, indicata come **non idonea** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.




Fig. 2 - Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010

In proposito, la relazione tecnico-descrittiva argomenta come segue (stralcio da pag. 23):

*Come si evince dalla tabella riassuntiva sopra riportata, l'intervento non interferisce con aree ritenute non idonee ad ospitare lo stesso, tranne che per "Ulteriore Sito", precisamente "Area frapposta tra SICZPS-IBA nei territori di Laterza e Castellaneta", così come descritto in precedenza. **La suddetta Area Non Idonea non è individuata sulla base di aree vincolate, ma su criteri soggettivi** legati alle caratteristiche del territorio, si precisa che l'Allegato 3 specifica che l'individuazione di tali aree deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito. A tal proposito si specifica che la scelta del lay-out finale è condotta al fine di rispettare le prescrizioni ambientali, i vincoli e le disposizioni legislative, l'anemologia, l'orografia del sito, l'esistenza o meno di strade, piste e sentieri e le mutue interazioni che possono ingenerarsi tra gli aerogeneratori, nel ponderato compromesso tra potenza, producibilità e dimensioni delle turbine.*

*Del resto le stesse Linee Guida, all'art. 17.1 e successivamente nell' Allegato 3, sottolineano come l'individuazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti, venga effettuata da Regioni e Province autonome al fine di accelerare l'iter autorizzativo alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.*



## DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

## SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

## SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

*La stessa "Strategia Energetica Nazionale" del Ministero dello Sviluppo Economico, tra gli obiettivi principali da perseguire nei prossimi anni nel settore energetico al fine di favorire uno sviluppo economico sostenibile del Paese, suggerisce di "attivare forme di coordinamento tra Stato e Regioni in materia di funzioni legislative e tra Stato, Regioni ed Enti Locali per quelle amministrative, con l'obiettivo di offrire una significativa semplificazione e accelerazione delle procedure autorizzative".*

*L'idoneità delle singole aree o tipologie di aree è definita tenendo conto degli specifici valori dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale. Viste le considerazioni degli studi specialistici che hanno rilevato uno scarso valore naturalistico e conservazionistico dell'area dove ha sede l'impianto in oggetto, si ritiene di affermare che l'intervento sia inserito in un'area idonea alla sua realizzazione.*

**MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO**

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- c) **non** è esplicitamente documentato il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili
- d) **non** è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **assenza** di integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi,
- g) **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

Per quanto riguarda l'inserimento nel territorio, il tracciato delle linee MT 30kV interferisce con le infrastrutture presenti sul territorio, tra cui:

- linee di telecomunicazione
- rete gas
- tombini/impluvi naturali

Il progetto è corredato, tra l'altro, da: Relazione previsionale impatto acustico; Studio degli effetti di shadow-flickering; Analisi degli effetti della rottura degli organi rotanti; Analisi Ricettori; Relazione Avifaunistica.

La Relazione previsionale d'**impatto acustico** combina i valori emissivi degli aerogeneratori con i rilevati eseguiti sul campo, per ottenere una stima del livello di rumore a seguito dell'intervento. I rilievi fonometrici sono stati eseguiti in 4 punti, denominati Ricettore 1-4, in orario diurno e notturno, e la stima del livello di rumore viene fornita per gli stessi 4 punti. Non viene fornita alcuna spiegazione circa la scelta di tali punti, la cui posizione influenza sensibilmente il risultato.



## DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

## SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

## SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Come visibile in fig. 3 (tratta dalla relazione previsionale di impatto acustico), detti punti risultano tutti esterni rispetto all'area interessata dagli aerogeneratori ed a grande distanza da essi. Ad esempio, la distanza tra il Recettore 4 e l'aerogeneratore più vicino (RIN17) è di oltre 1,5 km, distanza alla quale il rumore prodotto dagli aerogeneratori è ovviamente poco percepibile ed i rilievi e le analisi poco significative. Sono invece presenti recettori sensibili a distanze anche inferiori ai 300 m dagli aerogeneratori. La scelta dei punti di misura, distanti dagli aerogeneratori, rende in definitiva poco attendibile lo studio condotto.




Fig. 2 – tratta dalla Relazione acustica: ubicazione dei punti di misura rispetto agli aerogeneratori

Lo Studio degli effetti di **shadow-flickering** analizza l'effetto dell'ombreggiamento intermittente che può arrecare disturbo alle persone ed all'ambiente. Lo studio (pag. 11) individua due aree, una "blu" dove il fenomeno viene valutato di *trascurabile o lieve entità*, ed una "rossa", più prossima agli aerogeneratori, dove il fenomeno viene valutato di *media o elevata intensità*. Dall'analisi delle particelle catastali risulta che circa un centinaio di fabbricati ricadono nella zona rossa, di essi 11 sono classificati come abitazione. Non viene fornito alcun elemento quantitativo per valutare l'intensità del fenomeno (ad esempio il numero di ore annue per il quale il fenomeno risulta percepibile), pertanto non risulta possibile valutare l'attendibilità delle valutazioni e le conclusioni dello studio.

La **relazione avifaunistica** riporta i dati disponibili relativamente alle aree IBA 135 Murge e 139 Gravine (vicine all'area di impianto) ed elenca le specie in grado di effettuare spostamenti verso l'area degli aerogeneratori; riporta inoltre la classifica delle due IBA, che ottengono i massimi valori di rilevanza nel raggruppamento degli ambienti steppici. Essa, tuttavia, non fornisce alcuna valutazione circa la compatibilità dell'opera con l'avifauna.

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.****OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI**

L'area ricade astrattamente tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021, ma al tempo stesso ricade interamente in area non idonea all'installazione di impianti FER ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.

Il progetto non evidenzia requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio che costituiscono elemento di valutazione positiva ai sensi DM 10-9-2010 punto 16 lettera c.

La documentazione prodotta risulta in alcuni punti incongruente, inattendibile o lacunosa: lo studio d'impatto acustico individua recettori in posizioni poco significative, lo studio di shadow-flickering non riporta elementi quantitativi che possano consentirne una valutazione, la relazione sull'avifauna non approfondisce l'impatto dell'opera.